



## Ordinanza 20 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 13 novembre 2019

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9<sup>bis</sup>, 10 capoverso 1 e 33<sup>ter</sup> della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952<sup>3</sup> sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

*ordina:*

### Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

#### Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	56 900.–
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9 500.–

#### Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

<sup>1</sup> Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9400 franchi.

<sup>2</sup> Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 409 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 818 franchi all'anno.

RS 831.108

- <sup>1</sup> RS 831.10
- <sup>2</sup> RS 831.20
- <sup>3</sup> RS 834.1

**Art. 3** Rendite ordinarie

<sup>1</sup> L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1185 franchi.

<sup>2</sup> Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del:

$$\frac{1185-1175}{1175} = 0,9 \text{ per cento.}$$

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2019.

<sup>3</sup> Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

**Art. 4** Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 215,5 punti dell'indice delle rendite. Secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 191,0 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 198,8 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 240,0 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2410 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

**Art. 5** Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

**Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità****Art. 6**

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1<sup>bis</sup> LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 66 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 132 franchi.

**Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno****Art. 7** Indennità totale massima

<sup>1</sup> L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 245 franchi al giorno.

<sup>2</sup> L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16<sup>f</sup> capoverso 1 LIPG ammonta a 196 franchi al giorno.

**Art. 8** Livello dell'indice

Il nuovo importo dell'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

**Art. 9** Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all'anno.

#### **Sezione 4: Disposizioni finali**

**Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 19 del 21 settembre 2018<sup>4</sup> sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

**Art. 11** Entrata in vigore e scadenza

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>2</sup> L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

13 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

